



Città di Riposto
Città Metropolitana di Catania
Area 7 Tecnico Manutentiva Informatica

Attribuzione Poteri gestionali Determinazioni Sindacali n. 36/01, n. 69/10 e n. 14/13.

DETERMINAZIONE N. 246/VII

DEL 10.07.2019.

OGGETTO	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs 50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di manutenzione dei software applicativi dell'Ente per il periodo di quattro anni, attraverso la procedura RDO - Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Determina a contrarre e approvazioni schemi documentali. CIG 7972447F60
----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA 7

Premesso: - che occorre procedere all'affidamento dei servizi informativi dell'Ente;

-che necessita in proposito attivare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del "Servizio di manutenzione dei software applicativi del Comune di Riposto relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali, Regolamento sulla Privacy e DPO, per il periodo di quattro anni, attraverso la procedura RDO - Richiesta Di Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato pertanto che si rende necessario l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs 50/2016, in conformità alle prescrizioni del par. 2.3 delle Linee Guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell' ANAC e a quanto stabilito nella consultazione di mercato stessa;

Visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: "Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre;

Considerato che i principali benefici dell'Accordo Quadro sono:

-mettere a disposizione delle P.A. un ampio catalogo di Servizi Applicativi da cui attingere in maniera semplificata per soddisfare, attraverso un Appalto specifico, le proprie esigenze;

-integrare il catalogo con un insieme di servizi accessori funzionali ai servizi applicativi richiesti per permettere alle P.A. medio-piccole di affrontare con un unico appalto le proprie necessità in ambito ICT;

- velocizzare la procedura di procurement di tali servizi;

Preso atto che gli operatori economici aggiudicatari dell'A.Q. in atto presente su Consip sono:

-Capgemini Italia S.p.A. p.iva 04877961005;

-Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. p.iva 08450891000;

-Enterprise Services Italia srl p.iva 12582280157.

Visto l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2017)" che recita espressamente: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Considerato che: - l'appalto è costituito da un complesso di attività necessarie ad assicurare la manutenzione dei software gestionali, implementati in una unica piattaforma di lavoro integrata e condivisa da tutto l'Ente, la cui descrizione viene data nell' Appendice n. 3 al capitolato d'oneri;

- che l'insieme dei servizi richiesti afferisce alle seguenti classi di fornitura secondo la tassonomia offerta dal Dizionario delle forniture ICT nelle Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione e il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione redatto da DigitPA (oggi Agid):

- 1.1.1 SSW: Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV) di software ad hoc;

- 1.2.2 MAC: Manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC)

- 1.3.1 ASS: Assistenza in remoto e in locale

- 1.3.2 FOR: Formazione e addestramento

- 3.2.2 GSI: Gestione sistemi

- 4.1.1 CON: Consulenza valuta l'opportunità,

-a causa della specificità e la non programmabilità delle prestazioni di cui si compone la presente procedura di gara, di procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico rispondente alle esigenze e fabbisogni necessari e al fine di realizzare gli obiettivi sopra semplificati l'Amministrazione;

Visto l'art. Art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono

aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta”;

Considerato che il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 178.014,38, IVA esclusa, Giorni/presenza 450, per il periodo di 4 anni dalla stipula del contratto dettagliati nella allegata tabella comprendente servizi base € 81.021,38 (45,51%) – servizi complementari € 84.843,00 (47,66%) – servizi accessori € 12.150,00 (6,83%);

Preso atto che l'importo complessivo sopra indicato e quello dei singoli prezzi unitati posti in gara sono ritenuti congrui dal RUP in ragione della specificità della procedura di gara e sulla base della spesa storica sostenuta dall'Ente per esperienze pregresse analoghe;

Visto l'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96;”

Considerato che: - alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nell'Appendice 1 Indicatori di Qualità congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

Considerato che il Disciplinare di gara è stato redatto sulla base del “Bando-tipo n. 1/2017 Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017; considerato non opportuno dividere l'appalto in Lotti, ai sensi l'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, poiché tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico;

Considerato che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “Codice dell'Amministrazione digitale” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

Considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Considerato che per il presente servizio, al momento, il Rup ha accertato che non risultano attive convenzioni CONSIP e convenzioni della Direzione Acquisti Regionali;

Visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione

dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

Visto l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;

Considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara è pari a € 3.560,29 (stanziamento del 2% sul valore posto a base di gara pari a € 178.014,38, IVA esclusa);

Preso atto che dette somme saranno solo accantonate mentre la ripartizione delle stesse avverrà secondo le modalità e i criteri previsti di cui al Regolamento Costituzione e Liquidazione degli incentivi approvato con deliberazione della G.M. n. 54 del 08.06.2018;

Considerato che con successivi provvedimenti saranno decise le modalità di realizzazione dell'adempimento di cui l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi;

Viste le Linee Guida n.3 dell' ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” adottate con Delibera n., 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che al paragrafo 2.1 recita espressamente che: “Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice” e che nel caso in specie il R.U.P. è nominato con il presente provvedimento lo stesso Responsabile dell'Area 7 Tecnico Manutentiva Informatica p.i. Alfonzetti Gregorio;

Considerato che nelle sopracitate Linee Guida il paragrafo 5.2. recita espressamente: “Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;

Visto l'art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: “Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 - Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una

procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)";

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, propone l'invito delle seguenti società, che a seguito di una istruttoria condotta, risultano presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria "Servizi/Servizi per l'Information Communication Technology - Metaprodotto - Servizi di manutenzione Software";

Ritenuto, nelle more che la nuova procedura di affidamento sia conclusa come pure la migrazione al nuovo soggetto aggiudicatario sia avviato, di continuare a servisi dei sistemi informativi in atto utilizzati dall'Ente con la Soc. Maggioli S.P.A. alle stesse condizioni e prezzi in atto applicati per la gestione del servizio di cui trattasi;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

D E T E R M I N A

1. di indire, per i motivi indicati in premessa, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del "Servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi del Comune di Riposto relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Regolamento Privacy e DPO per il periodo di quattro anni, attraverso la procedura RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione";

2. di approvare tutti gli atti di gara;

3. di prendere atto che, in riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato d'onori e relative alla tabella inserita nelle premesse del presente atto, l'ammontare complessivo dell'appalto per 4 anni (presumibilmente dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2023), ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, ammonta complessivamente ad € 220.737,83, IVA 22% e incentivi art. 113 inclusi così suddivisi:

-Servizi Base	gg 225	€ 81.021,38	45,51%;
-Servizi Complementari	gg 247,5	€ 84.843,00	47,66%;
-Servizi Accessori	gg 27	€ 12.150,00	6,83%;

4. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;

5. che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

6. che la spesa per necessaria per il servizio di € 220.737,83 iva al 22% e incentivi art. 113 sarà imputata come segue:

- € 27.084,21 nell'intervento 01111.03.0334 BP2019 impegno n. 192157/19

- € ~~37~~ 000,00 nell'intervento 01111.03.0334 BP2020 impegno n. 192158/20

- € 38.000,00 nell'intervento 01111.03.0334 BP2021 impegno n. 192159/21
- € 38.000,00 nell'intervento 01111.03.0334 BP2022 ad approvazione B.P. 2022;
- € 10.915,79 nell'intervento 01111.03.0334 BP2023 ad approvazione B.P. 2023;
- € 3.000,00 nell'intervento 01031.03.0184 BP2019 impegno n. 192160/19
- € 10.000,00 nell'intervento 01031.03.0184 BP2020 impegno n. 192161/20
- € 10.000,00 nell'intervento 01031.03.0184 BP2021 impegno n. 192162/21
- € 10.000,00 nell'intervento 01031.03.0184 BP2022 ad approvazione B.P. 2022;
- € 7.000,00 nell'intervento 01031.03.0184 BP2023 ad approvazione B.P. 2023;
- € 4.000,00 nell'intervento 09031.03.0743744 BP 2019, impegno n. 191734/19
- € 4.000,00 nell'intervento 09031.03.0743744 BP 2020, impegno n. 192163/20
- € 4.000,00 nell'intervento 09031.03.0743744 BP 2021, impegno n. 192164/21
- € 4.000,00 nell'intervento 09031.03.0743744 BP 2022 ad approvazione B.P. 2022;
- € 4.000,00 nell'intervento 09041.03.0707713 BP 2019, impegno n. 192165/19
- € 4.000,00 nell'intervento 09041.03.0707713 BP 2020, impegno n. 192166/20
- € 4.000,00 nell'intervento 09041.03.0707713 BP 2021, impegno n. 192167/21
- € 737,83 nell'intervento 09041.03.0707713 BP 2022 ad approvazione B.P. 2022;

7. che il Responsabile Unico del Procedimento è il p.i. Alfonzetti Gregorio Responsabile Area 7 Tecnico Manutentiva Informatica dell'Ente;

8. che il CIG assegnato alla presente procedure per la tracciabilità dei flussi finanziari è: CIG 7972447F60;

9. dare atto, nelle more che la nuova procedura di affidamento sia conclusa come pure la migrazione al nuovo soggetto aggiudicatario sia avviato, di continuare a servirsi dei sistemi informativi in atto utilizzati dall'Ente con la Soc. Maggioli S.P.A. alle stesse condizioni e prezzi in atto applicati per la gestione del servizio di cui trattasi;

Il Responsabile dell'Area 7
p.i. Alfonzetti Gregorio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

192157/19 - 192158/20 - 192159/21 - 192160/19 - 192161/20 - 192162/21
191734/19 - 192163/20 - 192164/21 - 192165/19 - 192166/20 - 192167/21

PARERE NON DOVUTO in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

DATA 10/7/19

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

dott. Patané Sante

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto: se ne attesta la copertura finanziaria:

Importo: € 219.737,83 Capitolo D.C. Impegno _____

DATA 19/7/19

Il Responsabile dei Servizi Finanziari


dott. Patané Santo